

Con la recente Ordinanza del 3 marzo 2023 n. 6503, la Suprema Corte di Cassazione ha preso posizione in ordine alla necessità di rinnovare l'audizione del minore in appello, ove si sia mutata la collocazione e/o l'affidamento dello stesso.

La fattispecie prende le mosse dal comportamento ostruzionistico tenuto dalla madre di un minore di 9 anni, rispetto alla figura paterna, dalla quale cercava di allontanare il figlio, tanto da indurre la C.A. di Firenze a disporre l'affidamento esclusivo del minore al padre con collocazione presso lo stesso, valutato come più equilibrato e responsabile, con incontri protetti madre-figlio.

La madre ricorreva in Cassazione, rilevando, nel primo di 5 punti di ricorso, una violazione degli artt. 32 e 111 della Costituzione, degli artt. 3 e 6 della Convenzione Europea di Strasburgo sui Diritti del fanciullo, degli artt. 6 e 14 della CEDU, degli artt. 155sexies, 366bis, 337bis, 337ter, 337octies C.C., e dell'art. 1 comma 2 della Legge 206/2021 per aver la C.A. disposto l'allontanamento del minore dall'ambiente familiare abituale, senza aver ascoltato la volontà dello stesso, in quanto capace di discernimento, come si evince dalla circostanza che lo stesso, al momento del ricorso dell'età di 9 anni, era già stato ascoltato dal Tribunale due anni prima, all'età di 7 anni.

La Suprema Corte dichiara fondato ed accoglie il primo motivo di ricorso, in quanto la parte appellante, nel giudizio di gravame aveva più volte richiesto l'audizione del minore con l'ausilio di una C.T.U., affinché si tenesse conto anche della volontà dello stesso in ordine al suo collocamento presso il padre o presso la madre.

La C.A., in contrasto con il principio disposto in Cass. 1474/2021, aveva rigettato l'istanza senza darne esplicita motivazione, limitandosi a dichiarare sufficiente il materiale istruttorio in atti.

Così facendo la C.A., come rilevato dalla Suprema Corte, aveva agito in contrasto con la giurisprudenza di legittimità (ex multis 9691/2022, 12018/2019) secondo la quale *"in tema di affidamento dei figli minori, l'ascolto del minore infradodicesimo capace di discernimento costituisce adempimento previsto a pena di nullità, a tutela dei principi del contraddittorio e del giusto processo, finalizzato a raccogliere le sue opinioni e a valutare i suoi bisogni, dovendosi ritenere del tutto irrilevante che il minore sia stato sentito in altri precedenti procedimenti pur riguardanti l'affidamento"*.

Secondo la Corte, quindi, il minore andava sentito, sia per acquisire il suo volere che per analizzare e valutare le ragioni del suo rifiuto verso il padre ed i condizionamenti subiti in questo ambito.

Accolto il primo motivo di ricorso, assorbente rispetto agli altri, la Corte dispone il rinvio del giudizio alla C.A. in diversa composizione, perché si attenga al seguente principio: *"nei giudizi relativi alla modifica delle statuizioni sull'affidamento o sul collocamento del minore, tenuto conto anche di fattori quali la modifica della residenza, ove lo stesso sia prossimo alla soglia legale del discernimento e sia stata formulata istanza di rinnovo della audizione, il giudice di secondo grado deve procedere all'ascolto o fornire puntuale giustificazione argomentativa del rigetto dell'istanza stessa."*

Avv. Anna Lanza